

CALCOLO DELLA DURATA MINIMA DEL RIPOSO GIORNALIERO

I conducenti sono tenuti ad un riposo giornaliero di almeno 11 ore ininterrotte oppure due frazioni di 3 + 9 ore ininterrotte, riducibile tre volte a settimana a nove ore. **Il riposo è da effettuare entro e non oltre le 24 ore dall'inizio dell'attività lavorativa.** Un periodo di riposo giornaliero di durata **inferiore a sette ore**, si considera come **non effettuato** e i periodi precedenti e posteriori al riposo, vengono considerati come facenti parte di un unico periodo di guida, con un conseguente superamento del limite consentito. Si incorrerà quindi ad un'infrazione di omesso riposo, con l'applicazione di sanzioni pecuniarie e decurtazione punti in misura superiore al 20% dei limiti consentiti.

MODALITA' DI CALCOLO DELLE INTERRUZIONI IN CASO DI GUIDA CON FREQUENTI SOSTE

I tachigrafi digitali registrano attività di guida anche molto brevi (anche di pochi secondi come se avessero la durata di un minuto). Nel caso di frequenti soste o ripetute operazioni di carico/scarico viene concessa una tolleranza. Se le pause (intese come periodi di guida e non riposi giornalieri) sono uguali o superiori a 15 nell'arco delle due frazioni di guida, viene applicata una tolleranza di un massimo di 15 minuti per ogni periodo di guida di 4 ore 30. Pertanto in questo caso, è possibile guidare fino ad un massimo di 9 ore e 30 minuti senza incorrere in un'infrazione.

OBBLIGO DI REGISTRAZIONE DEL RIPOSO GIORNALIERO

Quando i conducenti si allontanano dal veicolo, i periodi di tempo di pausa di riposo giornaliero devono essere inseriti sul foglio di registrazione o a mano o tramite registrazione automatica (**azionando manualmente il simbolo lettino**). In caso il veicolo sia munito di dispositivo digitale, i dati devono essere inseriti sulla carta del conducente tramite il dispositivo di inserimento dati manuale.

COMPILAZIONE DEL MODULO DI CONTROLLO DELLE ASSENZE DEI CONDUCENTI

Se un conducente alterna la guida di veicoli esenti dall'obbligo di cronotachigrafo (esempio veicoli fino a 35 ql.i) a veicoli con obbligo, oppure non esercita l'attività di guida per ferie, malattia, disponibilità od esegua un lavoro diverso dalla guida, ha il dovere di compilare il modulo di controllo delle assenze per giustificare lo svolgimento di altre mansioni e di conservarlo per 28 giorni, unitamente ai dischi e/o alla tessera cronotachigrafa. Il modulo va compilato per ogni conducente del veicolo e firmato dal legale rappresentante dell'impresa. La compilazione può essere redatta in formato elettronico oppure in alternativa è stata confermata la trascrizione tramite modelli prestampati compilati in formato elettronico e **parzialmente a mano, soprattutto nelle parti mutabili.**

ATTESTAZIONE DEL RIPOSO SETTIMANALE

Il modulo che attesta l'assenza del conducente non necessita per documentare l'effettuazione del riposo settimanale. Se il veicolo è dotato di cronotachigrafo analogico, la documentazione è fornita dal fatto che per quel periodo non sono usati fogli di registrazione e in caso di controllo il conducente esibisce solo i fogli di registrazione delle giornate lavorative. Se il veicolo è dotato di cronotachigrafo digitale alla ripresa del servizio, il conducente deve confermare che periodo tra l'estrazione e il reinserimento della carta è da considerare come periodo di riposo.

DECURTAZIONE DEI PUNTI NEL CASO DI ACCERTAMENTO DI PIU' VIOLAZIONI ALL'ART.174

Nel corso dei controlli su strada il conducente è tenuto a mostrare i fogli di registrazione fino a 28 giorni precedenti e/o la carta tachigrafica. Essendo un periodo piuttosto ampio, è possibile riscontrare numerose irregolarità relative ai tempi di guida, di riposo e di interruzione, infrazioni che prevedono la decurtazione di punti. Se vengono riscontrate **contemporaneamente più violazioni cui sopra, possono essere decurtati al massimo 15 punti**, a meno che non sia prevista la sospensione o la revoca della patente.

DURATA MASSIMA DELLA GUIDA IN DUE SETTIMANE CONSECUTIVE E SOGLIE PERCENTUALI

I conducenti possono guidare al massimo 90 ore in due settimane consecutive e la durata massima di guida in una settimana non può essere superiore a 56 ore. Si può quindi guidare 56 ore in una settimana ma la somma di guida della settimana **precedente e successiva NON deve superare le 90 ore complessive**. Esempio:

- 1° settimana 56 ore, 2° settimana 34 ore, 3° settimana 56 ore, 4° settimana 34 ore → sequenza corretta
- 1° settimana 34 ore, 2° settimana 56 ore, 3° settimana 56 ore, 4° settimana 34 ore → sequenza non corretta perché tra la 2° e la 3° settimana si superano le 90 ore.

ATTIVITA' DIVERSE DALLA GUIDA

Un'attività diversa dalla guida che impegna comunque il conducente, non può essere considerato come periodo di riposo giornaliero o settimanale poiché egli non può godere liberamente del proprio tempo. Suddetta attività dovrà per questo essere registrata. Per i veicoli con cronotachigrafo analogico la registrazione può avvenire attraverso annotazioni manuali sul foglio di registrazione in cui sia registrata l'attività come permanenza sul lavoro (simbolo). Per i veicoli con tachigrafo digitale l'attività può essere registrata selezionando l'opzione "out of scope".

FREQUENZA DEL RIPOSO GIORNALIERO E MULTIPRESENZA

Il numero di ore entro cui va effettuato il riposo giornaliero dipende dal numero dei conducenti presenti sul veicolo. Entro 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo se alla guida vi è un solo conducente e entro le 30 ore successive quando a bordo sono presenti più conducenti che si alternano. La multi presenza può essere considerata tale se il secondo conducente è sempre a bordo del veicolo per tutta la durata del viaggio. L'unica deroga consente di considerare multi presenza il caso in cui il secondo conducente non si trovi a bordo del veicolo **per la prima ora del viaggio**.